

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 9 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventisei il giorno tre del mese di febbraio alle ore 12:45 nella Residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	Bignotti Germano - SINDACO	Presente	
2.	Bignotti Angelisa - VICESINDACO	Presente	
3.	Sinini Sabina - ASSESSORE	Assente	
	TOTALE	2	1

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Monica Bianchera;

Assume la Presidenza il Sig. Germano Bignotti, SINDACO;

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO

Approvazione Canone Unico Patrimoniale. Anno 2026.

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021, è stato approvato il relativo

Regolamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

Richiamata in tal senso la delibera di Consiglio Comunale nr. 8 del 29.03.2021 con la quale si è proceduto ad approvare le tariffe del Canone Unico patrimoniale per l'anno 2021 e non modificate negli esercizi seguenti;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge, per fascia demografica di appartenenza dei singoli comuni;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative

aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve

intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo:

- di garantire invarianza di gettito complessivo rispetto all'annualità precedente, e/o alla media dell'ultimo triennio, e ritenuta tale proposte rispondente alle esigenze di questo Comune;
- di rivalutare la tariffa a carattere permanente di alcune tipologie di canone, rispetto a quella temporanea, nel Comune di Solferino;
- di rispettare le indicazioni inserite nella nota di aggiornamento del DUP, riportante l'applicazione di

aumenti su talune voci e di diminuzione su altre tipologie, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di bilancio ivi previsto;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in

materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi

espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone Unico patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, occupazione di aree e spazi mercatali, per l'anno 2025, come indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì confermare il funzionario responsabile del nuovo Canone Unico Patrimoniale, nella persona del Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare le tariffe per l'anno 2026 del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, occupazione di aree e spazi mercatali, come da prospetto allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;
3. Di dare atto che i termini per il versamento del Canone Unico patrimoniale sono disciplinati nel relativo Regolamento;
4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Germano Bignotti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica Bianchera

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 34 R. P.

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 16-02-2026 all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
li, 16-02-2026

IL MESSO COMUNALE
Maria Godi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 13-03-2026

(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art.134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nicoletta De Col
